Gazzetta ufficiale L 29 dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49° anno 2 febbraio 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 177/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l'allegato I, recante l'elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari (¹)

★ Regolamento (CE) n. 179/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi

★ Regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003......

★ Regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento (¹)

Regolamento (CE) n. 182/2006 della Commissione, del 1º febbraio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/53/CE:

(1) Testo rilevante ai fini del SEE



2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 177/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

 In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2006.

Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 1º febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	93,4
	204	43,0
	212	90,9
	624	115,6
	999	85,7
0707 00 05	052	136,7
	204	102,3
	628	180,0
	999	139,7
0709 10 00	220	74,5
	624	91,7
	999	83,1
0709 90 70	052	156,1
0,0,,0,	204	130,2
	999	143,2
0805 10 20	052	43,8
0009 10 20	204	61,8
	212	53,7
	220	52,0
	624	60,4
	999	54,3
0805 20 10	204	83,9
2009 20 10	999	83,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,	052	61,1
0805 20 90	204	129,1
2007 20 70	400	87,6
	464	135,7
	624	76,7
	662	36,9
	999	87,9
0805 50 10	052	53,2
	220	61,7
	999	57,5
0808 10 80	400	143,4
	404	107,7
	720	83,2
	999	111,4
0808 20 50	388	83,1
	400	90,1
	720	(4.2
	720	64,3

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l'allegato I, recante l'elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione deve redigerne gli allegati I, II, III e IV, poiché la loro stesura è una condizione per l'applicazione dei capitoli II, III e V di detto regolamento.
- (2) È necessario includere nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 tutti i prodotti per i quali si applicano attualmente livelli massimi di residui (LMR) comunitari o nazionali, come pure i prodotti per i quali è opportuno applicare LMR armonizzati.
- Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 396/2005.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (5) Per il pesce e per le colture destinate esclusivamente all'alimentazione degli animali non sono ancora stati richiesti LMR specifici; non sono disponibili informazioni in base alle quali possono essere stabiliti i suddetti LMR. Di conseguenza è opportuno concedere il periodo di tempo necessario a costituire o rilevare tali informazioni. Si ritiene che un periodo di tre anni sia sufficiente per la costituzione o la rilevazione delle informazioni necessarie.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) 396/2005 viene inserito come allegato I il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2006.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Prodotti di origine vegetale e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				
0110000	i) Agrumi				Prodotto intero
0110010		Pompelmi	Citrus paradisi	Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi	
0110020		Arance	Citrus sinensis	Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi	
0110030		Limoni	Citrus limon	Limone	
0110040		Limette	Citrus aurantifolia		
0110050		Mandarini	Citrus reticulata	Clementine, tange- rini e altri ibridi	
0110990		Altri (³)			
0120000	ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)				Prodotto intero, previa sgusciatura (castagne e mar- roni esclusi)
0120010		Mandorle	Prunus dulcis		
0120020		Noci del Brasile	Bertholletia excelsa		
0120030		Noci di anacardi	Anacardium occidentale		
0120040		Castagne e marroni	Castanea sativa		
0120050		Noci di cocco	Cocos nucifera		
0120060		Nocciole	Corylus avellana	Nocciola di Dalma- zia	
0120070		Noci del Queensland	Macadamia ternifolia		
0120080		Noci di pecàn	Carya illinoensis		
0120090		Pinoli	Pinus pinea		

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0120100		Pistacchi	Pistachia vera		
0120110		Noci comuni	Juglans regia		
0120990		Altri (3)			
0130000	iii) Pomacee				Prodotto intero, senza peduncolo
0130010		Mele	Malus domesticus	Mela selvatica	
0130020		Pere	Pyrus communis	Nashi	
0130030		Cotogne	Cydonia oblonga		
0130040		Nespole (4)	Mespilus germanica		
0130050		Nespole del Giappone (4)	Eriobotrya japonica		
0130990		Altro (3)			
0140000	iv) Drupacee				Prodotto intero, senza peduncolo
0140010		Albicocche	Prunus armeniaca		
0140020		Ciliege	Prunus cerasus, Prunus avium	Ciliegie dolci, amarene	
0140030		Pesche	Prunus persica	Nettarine e ibridi simili	
0140040		Prugne	Prunus domestica	Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano	
0140990		Altri (³)			
0150000	v) Bacche e piccola frutta				Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, ca- psula ed even- tuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col pe- duncolo
0151000	a) Uve da tavola e da vino				
0151010		Uve da tavola	Vitis euvitis		



N. I		Esempi di singoli prodotti		Esempi di varietà apparentate o	Parti dei prodotti
Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	cui si applicano i LMR
0151020		Uve da vino	Vitis euvitis		
0152000	b) Fragole		Fragaria × ananassa		
0153000	c) Frutti di piante arbustive				
0153010		More di rovo	Rubus fruticosus		
0153020		More selvatiche	Rubus ceasius	More-lamponi (Lo- ganberry e Boysen- berry), camemoro	
0153030		Lamponi	Rubus idaeus	Uva giapponese	
0153990		Altri (³)			
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche				
0154010		Mirtilli	Vaccinium corymbosum	Mirtilli neri, mirtilli rossi	
0154020		Mirtilli giganti americani	Vaccinium macrocarpon		
0154030		Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	Ribes nigrum, Ribes ru- brum		
0154040		Uva spina	Ribes uva-crispa	Compresi ibridi ot- tenuti con altre specie di ribes	
0154050		Rosa canina (ci- norrodonti)	Rosa canina		
0154060		More di gelso (4)	Morus spp.	Bacche di corbez- zolo	
0154070		Azzeruolo (4)	Crataegus azarolus		
0154080		Bacche di sam- buco (4)	Sambucus nigra	Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincer- vino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti	
0154990		Altri (³)			

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0160000	vi) Frutta varia				Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell'ana- nas, del ciuffo
0161000	a) Buccia commestibile				
0161010		Datteri	Phoenix dactylifera		
0161020		Fichi	Ficus carica		
0161030		Olive da tavola	Olea europaea		
0161040		Kumquat (4)	Fortunella species	Kumquat marumi, kumquat, nagami	
0161050		Carambole (4)	Averrhoa carambola	Bilimbi	
0161060		Cachi (4)	Diospyros kaki		
0161070		Jambolan (4) (susina di Giava)	Syzygium cumini	Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile (grumichama), cilie- gia del Suriname	
0161990		Altri (³)			
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non com- mestibile				
0162010		Kiwi	Actinidia deliciosa syn. A. chinensis		
0162020		Litci	Litchi chinensis	Pulasan, rambutan	
0162030		Passiflore	Passiflora edulis		
0162040		Fichi d'India (4) (fichi di cactus)	Opuntia ficus-indica		
0162050		Cainito (4)	Chrysophyllum cainito		
0162060		Cachi di Virgi- nia (⁴)	Diospyros virginiana	Zapote nero, zapote bianco, zapote verde sapote cani- stel (zapote giallo) e mammey zapote	



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0162990		Altri (³)			
0163000	c) Frutti grandi con buccia non com- mestibile				
0163010		Avocadi	Persea americana		
0163020		Banane	Musa × paradisica	Banana nana, ba- nana da cuocere, banana comune	
0163030		Manghi	Mangifera indica		
0163040		Papaie	Carica papaya		
0163050		Melagrane	Punica granatum		
0163060		Cherimolia (4)	Annona cherimola	Annona, mela can- nella, (sweetsop) ilama e altre anno- nacee di media grandezza	
0163070		Guava (4)	Psidium guajava		
0163080		Ananas	Ananas comosus		
0163090		Frutti dell'albero del pane (4)	Artocarpus altilis	Jack	
0163100		Durian (4)	Durio zibethinus		
0163110		Annona (4) (guanabana)	Annona muricata		
0163990		Altri (³)			
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero				Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e dei detriti terrosi mediante sciac- quatura o spaz- zolatura
0211000	a) Patate		Tuber form Solanum spp.		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali				

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0212010		Manioca	Manihot esculenta	Dasheen, taro, tan- nia	
0212020		Patate dolci	Ipomoea batatas		
0212030		Ignami	Dioscorea sp.	Tuberi di igname, Jicama del Messico	
0212040		Maranta (4)	Maranta arundinacea		
0212990		Altri (³)			
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero				
0213010		Bietole rosse	Beta vulgaris subsp. vulgaris		
0213020		Carote	Daucus carota		
0213030		Sedani-rapa	Apium graveolens var. rapaceum		
0213040		Rafano	Armoracia rusticana		
0213050		Topinambur	Helianthus tuberosus		
0213060		Pastinaca	Pastinaca sativa		
0213070		Prezzemolo a grossa radice	Petroselinum crispum		
0213080		Ravanelli	Raphanus sativus var. sativus	Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili	
0213090		Salsefrica	Tragopogon porrifolius	Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)	
0213100		Rutabaga	Brassica napus var. na- pobrassica		
0213110		Rape	Brassica rapa		
0213990		Altri (³)			



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0220000	ii) Ortaggi a bulbo				Prodotto intero, previa rimozione della pellicola fa- cilmente stacca- bile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi)
0220010		Agli	Allium sativum		
0220020		Cipolle	Allium cepa	Cipolle argentate	
0220030		Scalogni	Allium ascalonicum (Allium cepa var. ag- gregatum)		
0220040		Cipolline	Allium cepa	Cipolle invernali e varietà simili	
0220990		Altri (³)			
0230000	iii) Ortaggi a frutto				Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee)
0231000	a) Solanacee				
0231010		Pomodori	Lycopersicum esculentum	Pomodori ciliegia	
0231020		Peperoni	Capsicum annuum, var grossum e var. longum	Peperoni piccanti	
0231030		Melanzane	Solanum melongena	Pepini	
0231040		Okra, gombo	Hibiscus esculentus		
0231990		Altri (³)			
0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)				
0232010		Cetrioli	Cucumis sativus		
0232020		Cetriolini	Cucumis sativus		
0232030		Zucchine	Cucurbita pepo var. me- lopepo	Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)	

-				Esempi di varietà	
Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0232990		Altri (³)			
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non com- mestibile)				
0233010		Meloni	Cucumis melo	Kiwano	
0233020		Zucche	Cucurbita maxima	Zucca invernale	
0233030		Cocomeri	Citrullus lanatus		
0233990		Altri (³)			
0234000	d) Mais dolce		Zea mays var. saccha- rata		Granella e pan- nocchie senza brattee
0239000	e) Altri ortaggi a frutto				
0240000	iv) Cavoli				
0241000	a) Cavoli a infiorescenza				Soltanto le infio- rescenze
0241010		Cavoli broccoli	Brassica oleracea var. italica	Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)	
0241020		Cavolfiori	Brassica oleracea var. botrytis		
0241990		Altri (³)			
0242000	b) Cavoli a testa				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste
0242010		Cavoletti di Bruxelles	Brassica oleracea var. gemmifera		Soltanto i gru- moli
0242020		Cavoli cappucci	Brassica oleracea convar. capitata	Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi	
0242990		Altri (³)			
0243000	c) Cavoli a foglia				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0243010		Cavoli cinesi	Brassica pekinensis	Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), cavolo cinese (pe-tsai), ca- volo riccio	
0243020		Cavoli ricci	Brassica oleracea convar. acephala	Cavolo nero (a fo- glie increspate)	
0243990		Altri (³)			
0244000	d) Cavoli rapa		Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes		Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e terra (se presenti)
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti)
0251000	a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee				
0251010		Dolcetta	Valerianella locusta	Gallinella carenata	
0251020		Lattughe	Lactuca sativa	Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattu- ghina), lattuga ice- berg, lattuga ro- mana	
0251030		Scarola (indivia a foglie larghe)	Cichorium endiva	Cicoria selvatica, ci- coria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero	
0251040		Crescione (4)	Lepidium sativum		
0251050		Barbarea (4)	Barbarea verna		
0251060		Rucola (4)	Eruca sativa (Diplotaxis spec.)	Rucola selvatica	
0251070		Senape nera (4)	Brassica juncea var. ru- gosa		

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0251080		Foglie e germo- gli di <i>Brassica</i> spp. (4)	Brassica spp.	Brassica rapa var. nipponica (mizuna)	
0251990		Altri (³)			
0252000	b) Spinaci e simili (foglie)				
0252010		Spinaci	Spinacia oleracea	Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa	
0252020		Portulaca (4)	Portulaca oleracea	Claitonia (<i>Lactuca</i> indica), porcellana, romice acetosa, salicornia	
0252030		Bietole da foglia e da costa	Beta vulgaris	Foglie di bietole rosse	
0252990		Altri (³)			
0253000	c) Foglie di vite (4)		Vitis euvitis		
0254000	d) Crescione acquatico		Nasturtium officinale		
0255000	e) Cicoria Witloof		Cichorium intybus var. foliosum		
0256000	f) Erbe fresche				
0256010		Cerfoglio	Anthriscus cerefolium		
0256020		Erba cipollina	Allium schoenoprasum		
0256030		Foglie di sedano	Apium graveolens var. seccalinum	Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, fo- glie di carvi, levi- stico, angelica, fi- nocchiella, e altre apiacee	
0256040		Prezzemolo	Petroselinum crispum		
0256050		Salvia (4)	Salvia officinalis	Santoreggia montana, erba di S. Giuliano	
0256060		Rosmarino (4)	Rosmarinus officinalis		



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0256070		Timo (4)	Thymus spp.	Maggiorana, ori- gano	
0256080		Basilico (4)	Ocimum basilicum	Foglie di melissa, menta, menta pe- perita	
0256090		Foglie di al- loro (4) (lauro)	Laurus nobilis		
0256100		Dragoncello (4)	Artemisia dracunculus	Issopo	
0256990		Altri (³)			
0260000	vi) Legumi (freschi)				Prodotto intero
0260010		Fagioli (con baccello)	Phaseolus vulgaris	Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong	
0260020		Fagioli (senza baccello)	Phaseolus vulgaris	Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea	
0260030		Piselli (con bac- cello)	Pisum sativum	Pisello mangiatutto (pisello dolce)	
0260040		Piselli (senza baccello)	Pisum sativum	Piselli coltivati, pi- selli verdi, ceci	
0260050		Lenticchie (4)	Lens culinaris syn. L. esculenta		
0260990		Altri (3)			
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)				Prodotto intero, previa rimozione del tessuto gua- sto, dei detriti terrosi e delle ra- dici
0270010		Asparagi	Asparagus officinalis		
0270020		Cardi	Cynara cardunculus		
0270030		Sedani	Apium graveolens var. dulce		
0270040		Finocchi	Foeniculum vulgare		



		г .		Esempi di varietà	
Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0270050		Carciofi	Cynara scolymus		L'intero capolino, compreso il ri- cettacolo
0270060		Porri	Allium porrum		
0270070		Rabarbaro	Rheum × hybridum		Gambi, previa ri- mozione di radici e foglie
0270080		Germogli di bambù (4)	Bambusa vulgaris		
0270090		Cuori di palma (⁴)	Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasi- paes, daemonorops schmidtiana		
0270990		Altri (³)			
0280000	viii) Funghi (⁴)				Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato
0280010		Coltivati		Prataioli, orec- chioni, shitake	
0280020		Spontanei		Canterelle, tartufi, spugnole, porcini	
0280990		Altri (³)			
0290000	ix) Alghe marine (4)				Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA				Prodotto intero
0300010		Fagioli	Phaseolus vulgaris	Fave, fagioli co- muni, fagiolini, [jack bean] Canava- lia ensiformis, fagioli di Lima, favini, [cowpea] fagiolo dall'occhio	
0300020		Lenticchie	Lens culinaris syn. L. esculenta		
0300030		Piselli	Pisum sativum	Ceci, piselli, cicer- chia	



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0300040		Lupini (4)	Lupinus spp.		
0300990		Altri (³)			
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI				Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possi- bile
0401000	i) Semi oleaginosi				
0401010		Semi di lino	Linum usitatissimum		
0401020		Semi di ara- chide	Arachis hypogaea		
0401030		Semi di papa- vero	Papaver somniferum		
0401040		Semi di sesamo	Sesamum indicum syn. S. orientale		
0401050		Semi di girasole	Helianthus annuus		
0401060		Semi di colza	Brassica napus	Colza, ravizzone	
0401070		Semi di soia	Glycine max.		
0401080		Semi di senape	Brassica nigra		
0401090		Semi di cotone	Gossypium spp.		
0401100		Semi di zucca (⁴)	Cucurbita pepo var. oleifera		
0401110		Semi di car- tamo (⁴)	Carthamus tinctorius		
0401120		Semi di borra- gine (4)	Borago officinalis		
0401130		Semi di came- lina (4)	Camelina sativa		
0401140		Semi di ca- napa (4)	Cannabis sativa		
0401150		Semi di ricino	Ricinus communis		
0401990		Altri (³)			

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0402000	ii) Frutti oleaginosi				
0402010		Olive da olio (4)	Olea europaea		Frutti interi, pre- via rimozione degli steli o della terra (se presenti)
0402020		Noci di palmisti (semi di palma) (4)	Elaeis guineensis		
0402030		Frutti di palma (4)	Elaeis guineensis		
0402040		Capoc (4)	Ceiba pentandra		
0402990		Altri (³)			
0500000	5. CEREALI				Prodotto intero
0500010		Orzo	Hordeum spp.		
0500020		Grano saraceno	Fagopyrum esculentum		
0500030		Mais	Zea mays		
0500040		Miglio (4)	Panicum spp.	Panico, tef	
0500050		Avena	Avena fatua		
0500060		Riso	Oryza sativa		
0500070		Segale	Secale cereale		
0500080		Sorgo (4)	Sorghum bicolor		
0500090		Frumento	Triticum aestivum	Spelta, triticale	
0500990		Altri (³)			
0600000	6. TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO				
0610000	i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)		Camellia sinensis		Prodotto intero
0620000	ii) Chicchi di caffe (4)				Soltanto i chicchi



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0630000	iii) Infusioni di erbe (4) (essiccate)				
0631000	a) Fiori				Fiori interi, senza steli e foglie gua- ste
0631010		Fiori di camo- milla	Matricaria recutita		
0631020		Fiori di ibisco	Hibiscus sabdariffa		
0631030		Petali di rosa	Rosa spec.		
0631040		Fiori di gelso- mino	Jasminum officinale		
0631050		Tiglio	Tillia cordata		
0631990		Altri (3)			
0632000	b) Foglie				Prodotto intero, senza radici e fo- glie guaste
0632010		Foglie di fragola	Fragaria × ananassa		
0632020		Foglie di rooi- bos	Aspalathus spp.		
0632030		Mate	Ilex paraguariensis		
0632990		Altri (³)			
0633000	c) Radici				Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0633010		Radici di vale- riana	Valeriana officinalis		
0633020		Radici di gin- seng	Panax ginseng		
0633990		Altri (3)			
0639000	d) Altre infusi di erbe				

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0640000	iv) Cacao (4) (semi fermentati)		Theobroma cacao		Semi sgusciati
0650000	v) Carruba (⁴)		Ceratonia siliqua		Prodotto intero, senza steli e senza corona
0700000	7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata		Humulus lupulus		Prodotto intero
0800000	8. SPEZIE (4) (8)				Prodotto intero
0810000	i) Semi				
0810010		Anice verde	Pimpinella anisum		
0810020		Grano nero	Nigella sativa		
0810030		Semi di sedano	Apium graveolens	Levistico	
0810040		Semi di corian- dolo	Coriandrum sativum		
0810050		Semi di cumino	Cuminum cyminum		
0810060		Semi di aneto	Anethum graveolens		
0810070		Semi di finoc- chio	Foeniculum vulgare		
0810080		Semi di fieno greco	Trigonella foenum- graecum		
0810090		Noci moscate	Myristica fragans		
0810990		Altri (³)			
0820000	ii) Frutta e bacche				
0820010		Pimenti	Pimenta dioica		
0820020		Semi di anice (pepe giappo- nese)	Zanthooxylum piperitum		
0820030		Carvi	Carum carvi		
0820040		Cardamomo	Elettaria cardamomum		



			<u> </u>	T	
Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0820050		Bacche di gine- pro	Juniperus communis		
0820060		Pepe nero, pepe bianco	Piper nigrum	Pepe lungo, pepe rosa	
0820070		Baccelli di vani- glia	Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia		
0820080		Tamarindo	Tamarindus indica		
0820990		Altri (³)			
0830000	iii) Corteccia				
0830010		Cannella	Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum	Cassia	
0830990		Altri (3)			
0840000	iv) Radici o rizomi				
0840010		Liquirizia	Glycyrrhiza glabra		
0840020		Zenzero	Zingiber officinale		
0840030		Curcuma	Curcuma domestica syn. C. longa		
0840040		Barbaforte o	Armoracia rusticana		
0840990		Altri (³)			
0850000	v) Germogli				
0850010		Chiodi di garo- fano	Syzygium aromaticum		
0850020		Capperi	Capparis spinosa		
0850990		Altri (³)			
0860000	vi) Stigma del fiore				
0860010		Zafferano	Crocus sativus		
0860990		Altri (³)			

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0870000	vii) Arillo				
0870010		Macis	Myristica fragrans		
0870990		Altri (³)			
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO (4)				
0900010		Barbabietola da zucchero	Beta vulgaris		Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0900020		Canna da zuc- chero	Saccharum officinarum		Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici
0900030		Radici di cico- ria (⁴)	Cichorium intybus		Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0900990		Altri (³)			
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI				
1010000	i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari				Prodotto intero o solo la parte grassa (⁵)
1011000	a) Suini		Sus scrofa		
1011010		Carne			
1011020		Grasso privo di carne magra			
1011030		Fegato			
1011040		Reni			



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1011050		Frattaglie com- mestibili			
1011990		Altri (³)			
1012000	b) Bovini		Bos spec.		
1012010		Carne			
1012020		Grasso			
1012030		Fegato			
1012040		Reni			
1012050		Frattaglie com- mestibili			
1012990		Altri (³)			
1013000	c) Ovini		Ovis aries		
1013010		Carne			
1013020		Grasso			
1013030		Fegato			
1013040		Reni			
1013050		Frattaglie com- mestibili			
1013990		Altri (³)			
1014000	d) Caprini		Capra hircus		
1014010		Carne			
1014020		Grasso			
1014030		Fegato			
1014040		Reni			
1014050		Frattaglie com- mestibili			

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1014990		Altri (³)			
1015000	e) Cavalli, asini, muli e bardotti		Equus spec.		
1015010		Carne			
1015020		Grasso			
1015030		Fegato			
1015040		Reni			
1015050		Frattaglie com- mestibili			
1015990		Altri (³)			
1016000	f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni		Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhyn- chos, Meleagris gallo- pavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Stru- thio camelus, Columba sp.		
1016010		Carne			
1016020		Grasso			
1016030		Fegato			
1016040		Reni			
1016050		Frattaglie com- mestibili			
1016990		Altri (³)			
1017000	g) Altri animali domestici			Conigli, canguri	
1017010		Carne			
1017020		Grasso			
1017030		Fegato			
1017040		Reni			



Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1017050		Frattaglie com- mestibili			
1017990		Altri (³)			
1020000	ii) Latte e crema di latte, non concen- trati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini				Prodotto intero o solo la parte grassa (6)
1020010		Bovini			
1020020		Ovini			
1020030		Caprini			
1020040		Equini			
1020990		Altri (³)			
1030000	iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, fre- schi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri- menti conservati, anche con l'ag- giunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti				Prodotto intero o solo la parte grassa (⁷)
1030010		Galline			
1030020		Anatre			
1030030		Oche			
1030040		Quaglie			
1030990		Altro (3)			
1040000	iv) Miele		Apis melifera, Melipona spec.	Pappa reale, polline	
1050000	v) Rettili e anfibi		Rana spec. Crocodilia spec.	Cosce di rana, coc- codrilli	
1060000	vi) Gasteropodi		Helix spec.		

Numero di codice (¹)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (²)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali ter- restri				
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALI- MENTARI D'ACQUA MARINA E D'AC- QUA DOLCE (8)				
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE (8)				

- (¹) Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell'ambito di questo allegato e degli altri allegati connessi del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna "Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR". Si segue per quanto possibile il sistema di nomenclatura internazionale.
- (3) Il termine "altri" comprende le voci non esplicitamente menzionate negli altri codici dei "Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR".
- (4) I LMR degli allegati II e III per il prodotto in oggetto si applicano soltanto al prodotto destinato al consumo umano. Per le parti del prodotto utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi si applicano LMR distinti.
- (5) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log P_{ow} inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di carni (compreso il grasso), preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log P_{ow} superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di grasso contenuto nella carne, nelle preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Negli alimenti il cui contenuto di grassi è uguale o inferiore al 10 % in peso, il residuo si riferisce al peso complessivo dell'alimento disossato. In tal caso il livello massimo corrisponde ad un decimo del valore riferito al contenuto di grasso, ma non inferiore a 0,01 mg/kg. Quest'ultimo valore non si applica al latte vaccino e al latte vaccino intero. Non si applica neppure agli altri prodotti, se il LMR viene fissato al LD.
- (6) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log Pow inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte e prodotti lattiero-caseari. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log Pow superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte vaccino e latte vaccino intero. Nella fissazione dei residui per il latte vaccino crudo e per il latte vaccino intero, va preso come base un contenuto di grasso pari al 4 % in peso. Per il latte crudo e di llatte intero di altra origine animale, i residui vengono espressi sulla base del grasso. Per gli altri alimenti elencati il cui contenuto di grassi è inferiore al 2 % in peso, il livello massimo è uguale alla metà di quello fissato per il latte crudo e di llatte intero, per quelli con un contenuto di grassi uguale o superiore al 2 % in peso, il livello massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tali casi il livello massimo è 25 volte quello fissato per il latte crudo e per il latte intero. Quest'ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.
- (7) Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili (log P_{ow} inferiore a 3), il LMR viene espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d'uovo. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili (log P_{ow} superiore o uguale a 3), il LMR viene anche espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d'uovo. Tuttavia, per le uova e i prodotti a base di uova aventi contenuto di grassi superiore al 10 %, il livello massimo viene espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il livello massimo è dieci volte superiore al livello massimo per le uova fresche. Quest'ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.
- (8) I LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 179/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2006

recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile dovuta tra l'altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell'emisfero australe.
- (2) Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo per la realizzazione di tale obiettivo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali sono stati richiesti titoli di importazione.
- (3) È necessario applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (²) e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (³).
- (4) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

Articolo 1

- 1. L'immissione in libera pratica di mele del codice NC 0808 10 80 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione
- 2. Ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 2

1. Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.

Essi inseriscono il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».

2. All'atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell'impegno ad importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L'importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.

Salvo casi di forza maggiore, se entro il periodo di validità del titolo di importazione l'importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente, si procede all'incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 3

1. Il titolo è rilasciato immediatamente agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Nella casella 8 del titolo di importazione è inserito il paese d'origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64)

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005,

<sup>pag. 7).
(3) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).</sup>

2. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine.

La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2006.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) n. 180/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2006

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 39, paragrafo 6.

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (²), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India, dell'articolo 9, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 per ciascun paese esportatore.
- (3) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede che il paragrafo 1 di detto articolo non si applichi se la differenza fra il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5 % del quantitativo corrispondente all'obbligo di consegna. Per la Costa d'Avorio, l'India e il Madaga-

scar, i quantitativi consegnati sono inferiori rispettivamente del 6,7 %, del 7,6 % e del 6,7 % ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna. Tenuto conto che i quantitativi di cui trattasi sono modesti e che l'impatto sul mercato comunitario dello zucchero e sull'approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per tale periodo di consegna è stato esiguo, è preferibile non applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003 all'India, alla Costa d'Avorio e al Madagascar e aggiungere i quantitativi non consegnati ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di detti paesi per il periodo di consegna 2005/2006, in conformità all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, il paragrafo 1 di detto articolo non si applica ai quantitativi non consegnati accertati per la Costa d'Avorio, l'India e il Madagascar per il periodo di consegna 2004/2005.

I quantitativi non consegnati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di cui all'articolo 2.

Articolo 2

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2006.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna 2005/2006
Barbados	32 638,29
Belize	40 306,70
Congo	10 225,97
Costa d'Avorio	10 772,81
Figi	165 305,43
Guyana	159 259,91
India	10 781,10
Giamaica	118 851,82
Kenya	5 050,48
Madagascar	14 217,02
Malawi	20 993,62
Maurizio	493 856,36
Mozambico	6 018,62
Uganda	0,00
Saint Christopher e Nevis	15 689,30
Suriname	0,00
Swaziland	116 631,85
Tanzania	10 298,66
Trinidad e Tobago	47 717,60
Zambia	7 086,65
Zimbabwe	30 262,59
Totale	1 315 964,78

REGOLAMENTO (CE) N. 181/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2006

che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (¹), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l'utilizzo sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. Tale divieto è in linea con l'attuale divieto riguardante l'alimentazione degli animali nell'Unione europea ed è destinato a prevenire ogni possibile rischio di contaminazione dai pascoli dove potrebbero essere presenti materiali di categoria 2 e di categoria 3. Tali rischi possono essere dovuti al pascolo diretto o all'uso del foraggio insilato o del fieno da parte degli animali di allevamento. Il regolamento prevede che le misure di attuazione del divieto, comprese le misure di controllo, siano adottate dopo aver consultato il comitato scientifico competente.
- Vari comitati scientifici hanno emesso pareri scientifici (2) che riguardano l'applicazione di fertilizzanti organici e ammendanti. Fra questi, in primo luogo il parere del 24 e 25 settembre 1998 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati dai mammiferi, in secondo luogo il parere del 24 aprile 2001 del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente sulla valutazione del trattamento dei fanghi di depurazione per la riduzione degli agenti patogeni, in terzo luogo, il parere del 10 e 11 maggio 2001 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati da ruminanti, e in quarto luogo il parere del 3 marzo 2004 del gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sicurezza relativa al rischio biologico, comprese le TSE, dell'utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui pascoli.
- (¹) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

- (3) I pareri scientifici raccomandano che i tessuti animali che potrebbero contenere agenti di TSE non siano incorporati ai fertilizzanti organici e agli ammendanti per un utilizzo su terreni accessibili al bestiame. Altri materiali possono essere utilizzati nella produzione di fertilizzanti organici e ammendanti a talune condizioni sanitarie che comprendono il riscaldamento e il reperimento di fonti sicure per ridurre ulteriormente i rischi potenziali.
- (4) Le norme di attuazione, comprese le misure di controllo, dovrebbero essere fissate sulla base di tali pareri scientifici per quanto riguarda l'utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui terreni, compresi residui di digestione e compost.
- (5) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento non pregiudicano le misure transitorie attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (6) La commercializzazione e l'esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti è possibile a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

- 1. Il presente regolamento non pregiudica le misure transitorie adottate in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- 2. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali più rigorose di quelle previste dal presente regolamento per quanto riguarda il modo di utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti sul loro territorio, allorché tali norme siano giustificate per proteggere la salute pubblica o animale.

Articolo 2

Modifica

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002, il punto 39 è sostituito dal seguente:

- «39) "pascoli": superficie a prato con altre colture erbacee destinate al pascolo degli animali di allevamento, escluse le superfici a cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti in conformità del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione (*);
- (*) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.»

Articolo 3

Requisiti per fertilizzanti organici e ammendanti

I fertilizzanti organici e gli ammendanti sono prodotti unicamente sulla base di materiale di categoria 2 e 3.

Articolo 4

Controllo degli agenti patogeni, imballaggio e etichettatura

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere conformi alle misure previste relative al controllo degli agenti patogeni, all'imballaggio e all'etichettatura fissate nella parte I e II dell'allegato.

Articolo 5

Trasporto

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere trasportati in conformità a quanto previsto alla parte III dell'allegato.

Articolo 6

Utilizzo e restrizioni speciali di pascolo

- 1. Le restrizioni speciali di pascolo fissate alla parte IV dell'allegato sono di applicazione sulle superfici su cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti.
- 2. I prodotti derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in impianti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 non devono essere applicati come tali direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento.

Articolo 7

Registri

La persona responsabile di superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento deve tenere per almeno due anni registri

- a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati;
- b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti;
- c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale.

Articolo 8

Immissione sul mercato, esportazione e transito

L'immissione sul mercato, l'esportazione e il transito di fertilizzanti organici e ammendanti è sottoposta a quanto previsto alla parte I e II dell'allegato.

Articolo 9

Controlli

- 1. L'autorità competente prende le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- 2. L'autorità competente effettua controlli periodici delle superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento.
- 3. L'autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2006.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

ALLEGATO

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

I. Controllo degli agenti patogeni

I produttori di fertilizzanti organici e ammendanti devono assicurare che la decontaminazione degli agenti patogeni sia effettuata prima del loro utilizzo in conformità:

- del capitolo I.D.10 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di proteine animali trasformate o prodotti trasformati derivati da materiale di categoria 2,
- del capitolo II dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di residui di biogas e compost.

II. Imballaggio e etichettatura

- 1. Dopo l'elaborazione e/o la trasformazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo il caso, del regolamento (CE) n. 1774/2002, i fertilizzanti organici e gli ammendanti vanno adeguatamente conservati e trasportati nel loro imballaggio.
- 2. L'imballaggio va contrassegnato chiaramente e in modo leggibile con il nome e l'indirizzo del fabbricante e deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l'applicazione».

III. Trasporto

- 1. L'autorità competente può decidere di applicare o no il punto II, paragrafi 1 e 2, ai fertilizzanti organici e agli ammendanti che sono trasportati e/o utilizzati nello stesso Stato membro o trasportati e/o utilizzati in un altro Stato membro dove sussista un accordo reciproco a tale scopo, sempre che la decisione non presenti un rischio per la salute pubblica o animale.
- 2. Il documento commerciale che accompagna i fertilizzanti organici e gli ammendanti deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l'applicazione».
- 3. Un documento commerciale non è richiesto se i fertilizzanti organici e gli ammendanti sono forniti dai dettaglianti agli utenti finali che non siano gli operatori commerciali.

IV. Restrizioni speciali di pascolo

- 1. L'autorità competente può prendere le misure necessarie per assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici e ammendanti prima che siano passati 21 giorni dall'ultimo utilizzo.
- 2. Dopo 21 giorni dalla data dell'ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti, il pascolo può essere permesso e l'erba o le altre colture erbacee usate come mangime per gli animali da allevamento può essere tagliata, sempre che l'autorità competente non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale.
- 3. L'autorità competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato al punto 2 durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.
- 4. L'autorità competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni locali.

REGOLAMENTO (CE) N. 182/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (²),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (³), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata,

dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

- (4) Nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) Nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2006 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il contingente di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale speciale.
- (6) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 23 al 27 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2006.

Per la Commissione J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167

del 29.6.2005, pag. 12). (2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006	Limite
Barbados	100	
Belize	100	
Congo	0	Raggiunto
Figi	100	
Guiana	100	
India	92,9965	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
Mozambico	0	Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	0	Raggiunto
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006	Limite
India	100	Raggiunto
ACP	0	Raggiunto

Zucchero concessioni CXL Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2006/53/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria, in passato denominata «peste avicola», è una malattia infettiva dei volatili molto grave, che comporta rischi molto seri per la salute degli animali. Il virus dell'influenza di origine aviaria può anche rappresentare a determinate condizioni un rischio per la salute umana.
- (2) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (³), prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per l'eradicazione di talune malattie degli animali. Detta decisione prevede la possibilità di concedere tale contributo per l'eradicazione dell'influenza aviaria causata da ceppi di virus detti «altamente patogeni».

- (3) Durante le recenti epidemie di influenza aviaria focolai della malattia causati da virus a bassa patogenicità successivamente mutati in virus ad alta patogenicità hanno avuto conseguenze devastanti e hanno comportato rischi per la salute pubblica. Una volta avvenuta la mutazione, diventa estremamente difficile contrastare il virus. La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (4), stabilisce misure obbligatorie di sorveglianza e di lotta anche nei confronti di virus a bassa patogenicità, al fine di evitare l'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (4) Tenendo conto dell'adozione della direttiva 2005/94/CE, è opportuno modificare la decisione 90/424/CEE per rendere possibile la concessione di aiuti finanziari comunitari anche per le misure di eradicazione attuate dagli Stati membri per combattere i ceppi di virus a bassa patogenicità dell'influenza aviaria che possono mutare in virus ad alta patogenicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 3 è modificato come segue:
 - a) nel paragrafo 1 il sesto trattino è soppresso;
 - b) nel paragrafo 2 il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - «— l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione;»

Parere espresso il 1º dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2 e all'articolo 3 bis, può essere adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 41, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.»
- 2) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

- 1. Il presente articolo e l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano nel caso in cui l'influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro.
- 2. Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (*) e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido ed adeguato.
- 3. Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:
- al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l'indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività,

- al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati,
- nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell'articolo 54 della direttiva 2005/94/CE, al 100 % delle spese per la fornitura del vaccino e al 50 % delle spese per l'esecuzione della vaccinazione stessa.
- (*) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.»
- 3) Nell'articolo 6, paragrafo 1, nell'articolo 7, paragrafo 1, e nell'articolo 8, paragrafo 1, è inserito, dopo il riferimento «all'articolo 3, paragrafo 1», il riferimento «all'articolo 3 bis, paragrafo 1.»
- 4) Nell'allegato, al gruppo 1 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— influenza aviaria.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL